



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 2/2017 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. M. ATTANASIO
Dr. A. DE TOMMASO
Dr. B. SIEFF

PRESIDENTE est.
GIUDICE
GIUDICE

SEA S.p.A., dopo aver presentato in data 17 febbraio 2017 domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 1°, 1. fall., il 29 settembre 2017, nel termine all'uopo concesso, quale successivamente prorogato, ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, 1. fall.

Il concordato proposto da SEA è un concordato con continuità indiretta, essendo prevista la cessione di tre rami d'azienda. Segnatamente, per un ramo, quello avente maggiore consistenza, la (futura) cessione è stata preceduta da un contratto d'affitto d'azienda, stipulato a ridosso della presentazione della domanda di concordato, mentre per gli altri due la cessione non è stata né sarà preceduta da affitto, e l'esercizio dell'attività di impresa, strettamente legata all'esecuzione dei contratti d'appalto compresi in ciascun ramo, è sostanzialmente fermo a causa della sospensione di quei contratti a mente dell'art. 169 *bis* 1. fall., salva, per il ramo "Bonifiche", la prosecuzione dell'attività di smaltimento del percolato. Per tutti e tre i rami, oggetto di offerte irrevocabili d'acquisto provenienti da soggetti già individuati, che la debitrice ha dichiarato di volere accettare, è previsto lo svolgimento di procedure competitive ex art. 163 *bis* 1. fall. (già disposte per due di essi).

La proposta prospetta poi il pagamento integrale delle spese e dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati, con la sola eccezione del credito Iva da rivalsa, oggetto di degrado a mente dell'art. 160, comma 2°, 1. fall., nonché un pagamento parziale dei creditori chirografari, che vengono suddivisi nelle seguenti tre classi:

- Classe prima, costituita da creditori titolari di cessioni di crediti vantati da SEA nei confronti di enti pubblici, opponibili alla procedura ma non all'ente pubblico ai sensi dell'art. 117, comma 2°, del vecchio Codice degli Appalti, destinati ad essere soddisfatti con riconoscimento di un importo corrispondente a quanto è stato o sarà effettivamente incassato da SEA a fronte del credito ceduto, con ricollocazione in Classe terza dell'eventuale credito residuo;

- Classe seconda, comprensiva di crediti vantati dalle società consortili costituite per l'esecuzione di appalti pubblici di gestione di depuratori, per i quali si prospetta un pagamento pari al 22,82%;
- Classe terza, avente carattere residuale, in quanto destinata ad accogliere tutti gli altri creditori chirografari, con percentuale di soddisfacimento pari al 16,10%.

Tanto premesso, la proposta e la documentazione di corredo necessita di alcune integrazioni, con finalità chiarificatrici e/o di maggiore intelligibilità delle informazioni rivolte ai creditori, ovvero dirette a superare alcune criticità presenti. E così, in funzione chiarificatrice, la debitrice provvederà a specificare il momento rilevante ai fini del classamento dei creditori titolari di cessioni di crediti in classe prima ovvero nella terza classe.

Così ancora, i piani prodotti sub 23 e 24 dovranno essere resi maggiormente comprensibili, ed esser redatti, il secondo, tenendo conto che nel concordato con continuità indiretta, ed in particolare nelle ipotesi in cui il fabbisogno concordatario non è destinato a rinvenire dall'esercizio dell'attività di impresa, il piano di cui all'art. 186 bis, comma 2°, lett. a), può consistere nella semplice indicazione dei tempi previsti per la liquidazione o realizzazione delle varie poste dell'attivo, con contestuale indicazione dei tempi di adempimento della proposta ai sensi dell'art. 161, comma 2°, lett. e).

Quanto poi all'attestazione del miglior soddisfacimento dei creditori, essa, pur presente nella relazione ex art. 161, comma 3°, abbisogna di maggiore puntualizzazione e specificazione.

Con riferimento infine all'immobile attuale sede della società, il cui ricavato è destinato a fornire un'importante voce dell'attivo, e che a differenza dei rami d'azienda non forma oggetto di offerte o manifestazioni di interesse provenienti da terzi, andranno specificate le concrete ed effettive possibilità di vendita, in quei termini e per quel valore, in relazione alle caratteristiche tipologiche dell'immobile ed alle condizioni del mercato locale.

P.Q.M.

Visto l'art. 162, comma 1°, l. fall., assegna alla debitrice termine sino al 6 novembre 2017 onde integrare la domanda e la documentazione di supporto alla luce dei rilievi di cui sopra

Così deciso in Trento, li 19 ottobre 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot. Giovanni Zorzi



Il Presidente
Dr. Monica Attanasio



TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FALLIMENTARE

26 OTT 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot. Giovanni Zorzi

